

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01843/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2018, proposto da

Scuzzarello Salvatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Margot Bellomo in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 7;

contro

Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Agrigento, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Caltanissetta, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Catania, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Enna, Regione Sicilia - Assessorato

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Messina, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Palermo, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Ragusa, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Siracusa, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Trapani, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Autorità di Gestione Psr Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via V. Villareale n. 6;

nei confronti

Famnic Società Semplice, Emporio Bruca S.r.l. Agricola S.r.l., Azienda Agricola Bosco Mertole S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del DDG n. 1910 del 10/08/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (doc. 12), pubblicato nella stessa data sul sito del PSR ed in GURS in data 31/08/2018 (doc. 13), di tutti gli elenchi con esso approvati (docc. da 12.1 a 12.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l'errato punteggio di 27 rispetto ai 41 punti da riconoscere, del verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei punteggi del 13/10/2017 (doc. 17), del verbale di riesame ammissibilità della domanda del 02/05/2018 (doc. 18) e del verbale di verifica della cantierabilità del progetto del 13/06/2018 (doc. 19), conosciuti a seguito della non ammissione della domanda;

- ove occorra, del precedente DDG n. 1501 del 25/06/2018 e pubblicato il successivo 26/06/2018 (doc. 11), con il quale l'Assessorato aveva approvato gli elenchi definitivi, successivamente sostituiti con DDG n. 1910/2018, e di tutti gli

elenchi con esso approvati (doc. da 11.1 ad 11.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l'errato punteggio di 27 rispetto ai 41 da riconoscere;

- ove occorra, di tutti gli atti che hanno preceduto l'approvazione degli elenchi definitivi e, in particolare: - del DDG n. 3507 del 16/11/2017 (doc. 6), con il quale l'Assessorato Regionale Agricoltura approvava gli elenchi regionali provvisori, e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 6.1 a 6.4); - del DDS n. 3911 del 05/12/2017, con il quale venivano approvati i nuovi elenchi regionali provvisori “a causa di meri errori informatici” comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura (doc. 8), e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 8.1 a 8.4); - di tutti gli avvisi di pubblicazione (docc. 7, 9 e 10) – di tutti gli atti indicati al punto 3, nella parte in cui la ditta viene considerata non ricevibile o non ammissibile;

- ove occorra: - del bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (doc. 1); - delle “Disposizioni attuative – parte specifica” e del relativo DDG n. 6470 del 24/10/2016 (doc. 2); - delle “Disposizioni attuative e procedurali – parte generale” e del relativo DDG n. 2163 del 30/03/2016 (doc. 3); - delle FAQ relative alla sottomisura 4.1; - dei criteri di selezione con codifica (doc. 5); - di tutti gli atti e i verbali di valutazione e riesame della domanda e di verifica della cantierabilità del progetto; - di tutti gli atti indicati nel presente punto n. 4), ove intendano modificare l'iter procedimentale previsto dalla lex specialis, per le ragioni esposte ai motivi in diritto, e ove intesi nel senso di prevedere che il termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione riguardante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione degli elenchi provvisori anche per le ditte che non sono utilmente collocate in tale graduatoria e sono inserite tra le ditte non ricevibili o non ammissibili, e nella parte in cui intendano richiedere titoli edilizi e/o altre forme autorizzative per qualsiasi tipologia di intervento programmato in serra;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso,

anche di carattere istruttorio ed anche sconosciuto e/o non espressamente citato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intime;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle domande di finanziamento, a valere sulla sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR 2014-2020, cantierabili/ammissibili e inammissibili, nella parte in quella di parte ricorrente è inserita tra le seconde, poiché non ha conseguito la "cantierabilità" entro il termine di 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, nonché nella parte in cui è stato assegnato il punteggio di 27 su 41 "auto attribuiti";

Considerato che in sede di approvazione della graduatoria provvisoria la domanda di parte ricorrente era inserita tra quelle non ricevibili con la seguente motivazione: "Mancata presentazione della seguente documentazione: autocertificazione del legale rappresentante della società attestante la non disponibilità dei beni da parte dei soci nei 2 anni precedenti; documentazione allegata alla domanda riportante data successiva al rilascio: estratti di mappa e certificati catastali dei terreni oggetto di acquisto";

Considerato che, malgrado l'inserimento tra le domande ritenute non ricevibili, parte ricorrente in data 07/03/2018 trasmetteva la documentazione necessaria a completamento della cantierabilità;

Considerato che con il provvedimento impugnato il progetto di parte ricorrente, con l'attribuzione di un punteggio pari a 27, è stato inserito tra quelli non ammissibili in quanto non cantierabile per mancanza della seguente documentazione: 1) Copia dei

contratti di affitto; 2) Dichiarazione che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario; 3) Concessione edilizia o autorizzazione per il fabbricato e le serre; 4) per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici: nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 per serre; 5) Autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio del genio Civile per l'utilizzazione delle acque;

Rilevato che la mancata ammissione a finanziamento è avvenuta sulla base del punto 5, lettera c, delle disposizioni attuative il quale prevedeva testualmente che: *“E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell’iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando”*;

Considerato che parte ricorrente deduce: -che i terreni ove sono previsti i miglioramenti di cui alla sottomisura 4.1 sono tutti di proprietà del Sig. Scuzzarello; -sotto un secondo profilo, dovendo le opere di miglioramento fondiario intervenire su terreni di proprietà, non si vede e non si comprende chi potesse autorizzare dette opere se non il proprietario che ha all'uopo proposto domanda; -inoltre, sotto un terzo profilo, nessun fabbricato era previsto nel progetto e, pertanto, nessuna concessione edilizia era necessaria; sotto un quarto profilo, la ditta era in possesso di ogni requisito per l'utilizzazione delle acque e tale presupposto avrebbe dovuto essere dimostrato in fase di cantierabilità che invece, nel caso di specie, sarebbe stata del tutto omessa; -inoltre, in relazione alla natura delle opere e dei miglioramenti per le serre mobili stagionali, nessun titolo edilizio e nessun N.O. del Genio Civile era necessario essendo le predette opere da ricomprendere tra quelle ammesse ad attività libera; -infine illegittimamente non è

stato riconosciuto il punteggio per il criterio A6 (punti 14) “Iniziative finalizzate al completamento della filiera”;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, di dover acquisire documentati e motivati chiarimenti da parte dell’Amministrazione sui punti sopra riportati;

Considerato che appare congruo assegnare all’Amministrazione, che vi provvederà mediante deposito presso la Segreteria secondo le previsioni del P.A.T., il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza;

Considerato che nel ricorso parte ricorrente avanza richiesta di integrazione del ricorso mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di poter accogliere tale ultima richiesta e che, in relazione all’elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene fin d’ora autorizzata e procedere all’integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,
- ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che ha emanato l’impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

Precisato che l’Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà

immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione; dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati.

Fissa per l'ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 20 dicembre 2018.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO